Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 24 luglio 1929 - Anno VII** **Numero 171**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con R. decreto 31 gennaio 1929-VII, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, venne revocato il R. decreto 29 dicembre 1921, col quale Giovannone Raffaele di Luigi fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 19 maggio 1927-V, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il R. decreto 5 febbraio 1922 col quale Vendramin Mosca Ferdinando di Luigi fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 15 agosto 1927-V, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R decreto 26 novembre 1922 col quale Cuccia Francesco di Giuseppe fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 25 aprile 1929-VII, su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, venne revocato il R. decreto 14 novembre 1920 col quale Della Torre Francesco fu Francesco era stato insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 6 marzo 1927-V, su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, venne revocato il R. decreto 30 marzo 1922 col quale Giarrusso Raffaele di Luigi fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 8 aprile 1929-VII, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 21 dicembre 1924 col quale Languasco Angelo fu Giuseppe fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 25 aprile 1929-VII, su proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, venne revocato il R. decreto 14 aprile 1921 col quale Pischedda Francesco fu Lorenzo fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 8 aprile 1929-VII, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 12 luglio 1922 col quale Migliavacca rag. Angelo fu Giuseppe fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 8 aprile 1929-VII, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 23 febbraio 1922 col quale Ranieri Michele fu Pasquale fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(3881) (3882)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di agevolazioni ferroviarie per la « Mostra regionale d'arte » in Napoli.

Con decreto 29 giugno 1929-VII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1929 al registro n. 7 Finanze, foglio n. 223, il Sindacato regionale artisti di Napoli, autorizzato a promuovere in quella città la Mostra regionale d'arte, viene ammesso ad usufruire delle agevolazioni ferroviarie previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(3883)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1852.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1181.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del R. decreto 29 marzo 1928, è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 20,000,000, a formare e mantenere il quale contribuiscono:

a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di L. 10,000,000;

b) il « Fondo speciale delle corporazioni » di cui all'articolo 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, fino al massimo di L. 1,000,000;

c) per la metà della residua somma occorrente, le Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, della gente del mare e dell'aria;

d) e, per l'altra metà, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori di opera, per le quali gli uffici sono istituiti.

Art. 2.

Per l'amministrazione del fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, è istituita, presso il Ministero delle corporazioni e sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, una Commissione composta:

1° del direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;

2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;

3° di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;

4° di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze;

5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8°.

Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni cui interessi l'istituzione o il funzionamento dell'Ufficio di collocamento o il riparto della spesa.

Art. 3.

Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti indicati nell'art. 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;

3° provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;

4° disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli Uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli Uffici di collocamento provinciali;

5° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione è comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1853.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1187.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, concernente provvedimenti per la costruzione della strada da Gargnano a Riva di Trento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1854.

LEGGE 4 luglio 1929, n. 1215.

Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' soppresso l'Ente autonomo portuale di Rimini per la costruzione delle opere di sistemazione e per l'esercizio di quel porto.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente anche nei riguardi dei terzi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1855.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1216.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con cui è stato approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con il quale venne approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1856.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al lago di Nemi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al lago di Nemi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1857.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1189.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1858.

LEGGE 4 luglio 1929, n. 1188.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1859.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1200.

Modifiche al R. decreto 2 giugno 1927, n. 1050, riflettente la estensione della legge sulla difesa dello Stato in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, relativa all'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, pubblicata, agli effetti dell'estensione, sui Bollettini ufficiali della Tripolitania e Cirenaica;
Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, che approva le norme per l'attuazione della suindicata legge 25 novembre 1926, n. 2008;
Visto il Nostro decreto 2 giugno 1927, n. 1050, che estende ed adatta alle due Colonie libiche la legge anzidetta sulla difesa dello Stato;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1050, è modificato secondo quanto è stabilito nelle seguenti disposizioni.

Art. 2.

L'art. 7 è modificato come segue:
« Alle sentenze dei tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica è applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2008; e però contro tali sentenze non è ammesso ricorso, nè altro mezzo d'impugnativa, salva la revisione. Ove sorga dubbio nella interpretazione di leggi coloniali, di consuetudini ed usi locali potranno essere incaricati funzionari dell'Amministrazione delle Colonie, designati dal Ministro per le colonie, per fornire i necessari chiarimenti ».

Art. 3.

L'art. 10 è modificato come segue:
« Con l'attuazione del presente ordinamento, cessa la facoltà del Governatore di istituire tribunali speciali. In periodo di operazioni militari e nelle zone di operazioni stesse il Governatore può, con suo decreto, disporre che determinati reati commessi da militari siano giudicati secondo le leggi penali militari stabilite per il tempo di guerra, convocando anche, ove occorra, tribunali straordinari ai sensi degli articoli 559 e seguenti del Codice penale militare ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1860.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1202.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili L. 50,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di L. 50.000 da assegnare per L. 30.000 al capitolo n. 17 « Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi » e per L. 20.000 al capitolo 38 « Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 54. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1929, n. 1201.

Modifica dell'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3;

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di modificare il 2° comma dell'art. 10 di tale legge, concernente l'applicazione nelle Colonie libiche degli ordinamenti metropolitani relativi a determinate materie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica è sostituito dal seguente:

« Le leggi in vigore nel Regno riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitù militari, nonchè i relativi regolamenti, saranno egualmente e cogli stessi limiti applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica per tutti quei casi in cui la materia non sia già o non venga regolata da speciali disposizioni per la Libia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1862.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1195.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile Rosa Mussolini », con sede in Terlizzi.

N. 1195. R. decreto 13 giugno 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile Rosa Mussolini », con sede in Terlizzi, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1929 Anno VII

REGIO DECRETO 6 giugno 1929.
Uso facoltativo della divisa nelle cerimonie ufficiali per il rettore, i membri del Senato accademico e i professori di ruolo della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al rettore, ai membri del Senato accademico ed ai professori di ruolo della Regia università di Milano di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1929 - Anno VII
Registro 12 Istruzione pubblica, foglio 27.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Milano.

Toga — Di stoffa nera increspata sulle spalle all'attacco delle maniche, con largo bavero.
Maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di raso rosso.
Quella del rettore è con mantellina di pelo bianco, uso ermellino, e con cordoncino e fiocco di seta rossa e nera.
I presidi, invece della mantellina uso ermellino, hanno una stola di pelo simile.
Il rettore ha inoltre una pettorina di seta bianca con pizzo.

Tocco — Di seta nera, piatto e rotondo con un cordoncino e fiocco di seta rossa e nera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1929.
Aggiunta della località di Santa Venere alla tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;
Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, col quale si dettavano norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;
Riconosciuta la necessità di estendere al porto di Santa Venere le disposizioni di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sotto indicata:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta di provvedere alla disciplina del lavoro
Reggio Calabria	Pizzo	Santa Venere	Delegazione di spiaggia

Roma, addì 13 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(3886)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 162.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.89	Belgrado	33.65
Svizzera	367.84	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.73	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	278.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.025
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.15
Dollaro Canadese	18.96		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore (Venezia).

Con decreto n. 3764 del 12 luglio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 10 dicembre 1928, integrandone d'ufficio l'art. 52 per precisare che spetta al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 80 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, d'approvare i criteri direttivi della classifica dei terreni consorziati.

(3905)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Delta Brenta (Padova).

Con decreto n. 4783 del 12 luglio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria Delta Brenta (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 2 maggio 1929.

(3906)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 29 maggio 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Livergnano, in provincia di Bologna, con orario limitato di giorno.

(3907)

Si comunica che il giorno 2 luglio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Valle d'Istria, in provincia di Pola, con orario limitato di giorno.

(3908)

Si comunica che il giorno 3 luglio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Modena, succursale n. 1, Palazzo del Littorio, con orario limitato di giorno.

(3910)

Si comunica che il giorno 7 luglio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Casalattico, in provincia di Frosinone, con orario limitato di giorno.

(3909)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 3 luglio 1929-VII, in San Michele in Teverina, provincia di Roma, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(3911)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Roddino, in provincia di Cuneo, con decreto 11 luglio 1929-VII, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(3898)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Battaglia Terme, in provincia di Padova, con decreto 11 luglio 1929-VII, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(3899)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 13 luglio 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. ing. Attilio Muttinelli a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Como;

Sig. Aristide Famea a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Udine;

Sig. Gaetano Costantini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori della provincia di Belluno.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

(3897)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio della Fondazione Marco Besso per l'anno scolastico 1929-30.

E' aperto il concorso a dieci borse di studio.

Quattro per giovani laureati nelle Università o diplomati nelle Scuole superiori, delle quali:

due, di L. 12,000 ciascuna, per studi di perfezionamento in aeronautica ed elettrotecnica da farsi all'estero;

due, di L. 6000 ciascuna, per studi di perfezionamento in diritto amministrativo e corporativo ed in chimica applicata, da farsi in Università d'Italia.

Sei, di L. 2000 ciascuna, delle quali:

tre per studenti di Università od Istituti superiori;

tre per studenti di Scuole medie superiori.

Possono concorrere alle dette borse di studio i giovani di ambo i sessi aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° non aver compiuto il 30° anno di età;

3° essere di condotta incensurata.

Le domande, in carta bollata di L. 2, dovranno essere presentate alla Segreteria della Fondazione non più tardi del 31 ottobre prossimo insieme ai seguenti documenti in carta bollata e debitamente autenticati e legalizzati:

1° atto di nascita;

2° certificato di laurea o diploma;

4° certificato dei punti riportati negli esami nell'Istituto già frequentato;

5° certificato penale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia.

I concorrenti potranno aggiungere alla domanda i titoli o lavori che riterranno utili al conseguimento delle borse di studio.

I concorrenti dovranno indicare per l'ammissione alle borse di studio nel Regno, l'Istituto che si propongono di frequentare e la materia che formerà oggetto dei loro studi, e i concorrenti alle borse di studio per l'estero dovranno presentare un programma sommario dello scopo del viaggio che intendono intraprendere, e dell'Istituto estero in cui si propongono di perfezionarsi.

Per ogni altra notizia dirigersi alla Segreteria della Fondazione.

Roma, 3 luglio 1929 - Anno VII

Il Consiglio direttivo.

(3914)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.